



REPUBBLICA ITALIANA

92/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. **61065** del registro di segreteria, proposto da (omissis), nato a (omissis) il

, rappresentato e difeso

dall'avv. Flavio Vincenzo Ponte (*avvflavioponte@pec.teamcare.it*) ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il suindicato indirizzo pec,

**contro**

- il **Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio;**

- il **Procuratore generale della Corte dei conti;**

**e nei confronti**

dell'**Università degli Studi di Roma** (c.f.: 80209930587), in persona del

Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Fava (*alfredo.fava@cert.uniroma1.it*), Sergio Salvatore Manca

(*sergio.manca@cert.uniroma1.it*) ed Elvira Tortora (*elvira.tortora@cert.uniroma1.it*), ed elettivamente domiciliato digitalmente presso i suindicati indirizzi pec,

### **avverso e per la revocazione**

della sentenza n. 308/2023 resa dalla Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, pubblicata in data 6.7.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 8.3.2024, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro, nonché l'avv. Antonella Rustico, su delega, per il ricorrente e l'avv. Tortora per l'amministrazione universitaria.

### **Svolgimento del processo**

L'epigrafata pronuncia ha scrutinato in appello l'azione risarcitoria - avanzata dal requirente nei riguardi dell'odierno ricorrente, docente universitario di ruolo presso l'Università degli Studi di Roma-La Sapienza - tesa al ristoro del danno erariale cagionato a tale amministrazione in conseguenza della violazione dell'art. 53, commi 7-7 bis, d.lgs. n. 165/2001, nel constatato svolgimento, negli anni dal 2012 al 2016, di attività libero-professionale retribuita, non previamente autorizzata, in costanza di rapporto di lavoro subordinato in regime di c.d. "tempo pieno" e alla luce del mancato riversamento, *medio tempore*, dei relativi compensi percepiti.

Questa Sezione, con l'impugnata sentenza, ha rigettato il gravame, confermando interamente la decisione del giudice territoriale, in particolare con riferimento alla quantificazione del nocumento

patrimoniale subito dall'amministrazione universitaria datrice di lavoro, calcolato, al lordo delle ritenute fiscali di legge, nella misura di € 159.664,80.

Avverso la predetta pronuncia insorge il Martirano, instando per la sua revocazione, denunciando l'errore di fatto e/o di calcolo commesso dal giudice d'appello nel determinare la condanna nel riferito importo, anziché nella minor somma di € 132.794,00, non essendosi avveduto della già avvenuta inclusione, nella suddetta cifra, della ritenuta fiscale d'acconto ai fini IRPEF, per € 26.870,80.

Chiede, pertanto, il ricorrente riformarsi *in parte qua* la sentenza revocanda e, per l'effetto, ridursi l'importo della condanna a € 132.794,00.

Si è costituita l'Università, quale amministrazione danneggiata interveniente *ad adiuvandum* nel giudizio di primo grado, senza però concludere.

Con successiva memoria il Martirano ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento delle richieste già rassegnate nell'atto introduttivo.

Ha concluso per iscritto anche la Procura generale, chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato, siccome infondato.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste. In particolare, il difensore dell'Università, su invito del Collegio, ha rassegnato le proprie conclusioni, aderendo a quelle del P.M.

### Motivi della decisione

Il gravame è inammissibile, oltre che infondato.

Va premesso che la domanda di revocazione appare soffrire di una certa ambiguità sotto il profilo argomentativo e lessicale, poiché evoca indistintamente, a proprio fondamento, sia l'errore di calcolo di cui all'art. 202, comma 1, lett. e) c.g.c., sia quello di fatto "revocatorio", di cui alla successiva lett. f).

Ciò detto e in ogni caso, l'istanza - comunque la si qualifichi - non supera, come è preannunciato, il vaglio del giudizio rescindente: invero, con riferimento all'errore di calcolo, come giustamente rilevato dalla Procura generale nei propri scritti, tale vizio non può essere dedotto con riguardo alle sentenze di responsabilità, stante la chiara dizione letterale della norma [cfr. art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c.], secondo cui le sentenze pronunciate in grado di appello (o in unico grado) possono essere impugnate per revocazione, tra l'altro, quando << per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo >> (*amplius et ex plurimis*, C. conti, Sez. II App., n. 74/2022).

Volendo qualificare, invece, la domanda come tesa a far valere l'errore di fatto "revocatorio", di cui alla successiva lett. f), art. 202, cit., l'inammissibilità discende dal difetto del requisito della c.d. "controvertibilità" della questione oggetto della denunciata svista del giudice, essendo stata la stessa affrontata espressamente dalla Sezione, a tanto chiamata dall'appellante a mezzo di specifico motivo di gravame avverso la pronuncia di primo grado e decisa - correttamente o meno non

rileva in questa sede (ma v. *ultra*) - dalla sentenza revocanda (cfr. pagg. 18 e ss.).

*Ad colorandum, va, peraltro, chiarito che, pur a voler superare la fase rescindente, il giudizio rescissorio non avrebbe l'esito auspicato dal ricorrente, posto che questa Corte, in composizione plenaria, con la decisione n. 13/QM/2021, correttamente richiamata nella sentenza revocanda, ha espressamente stabilito che, in casi come quello prospettato dal prevenuto - dove vi è invariabilmente l'applicazione del regime della ritenuta d'acconto sui compensi per l'incarico non autorizzato, in ossequio alla normativa fiscale - la determinazione del *quantum* deve avvenire al lordo delle imposte.*

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono da compensarsi, però, quelle relative alla difesa dell'amministrazione universitaria, in ragione sia della natura solo processuale della decisione (art. 31, comma 3, c.g.c.), che della sostanziale (se non formale) assenza di attività difensiva.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione promosso da **MARTIRANO Luigi** e iscritto al n. **61065** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta la domanda, ad ogni effetto e conseguenza di legge, compensando le spese di difesa, con riguardo all'Università degli Studi di Roma, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate

nella misura di € 64,00 (Sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.3.2024.

L'ESTENSORE

f.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 27/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi